

BOZZA DI TESTO PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE NAZIONALE SUL CICLO DEI RIFIUTI,  
(modifiche al testo del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

**ARTICOLATO**

Art.1  
Obiettivi e finalità

1- La presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi e finalità:

- a) Far rientrare il ciclo produzione-consumo all'interno dei limiti <sup>1</sup>delle risorse del pianeta, tramite l'eliminazione degli sprechi e quindi massimizzando, nell'ordine, la riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, il riciclaggio, e minimizzando, nell'ordine, tendendo a zero al 2020<sup>2</sup>, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio. Tale percorso rappresentato, **inclusivo della fase di ricerca sul rifiuto residuale<sup>3</sup> secco ai fini della riprogettazione industriale di beni e prodotti totalmente decostruibili e riciclabili,** è sinteticamente indicato come "la strategia Rifiuti Zero – Zero Waste".
- b) Proteggere l'ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa del 1986.
- c) Rafforzare la prevenzione primaria delle malattie attribuibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti.
- d) Favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e ciclo di trattamento dei rifiuti.
- e) Realizzare un Programma di nuova occupazione articolato a livello regionale attraverso la costituzione di Distretti del riutilizzo, riciclo, recupero e riprogettazione industriale di beni e prodotti totalmente decostruibili e riciclabili.

---

1 La proposta di inserire "delle risorse materiali" è stata scartata perché inclusa nel termine più estensivo di "risorse del pianeta" che ovviamente comprendono innanzitutto le risorse materiali"

2 La modifica richiesta di sostituire "tendendo a zero al 2020" con "riducendo progressivamente a zero al 2020" è stata scartata perché in contraddizione con gli obiettivi inseriti al 2020. Infatti la proposta significava che al 2020 i rifiuti da smaltire dovevano essere pari a zero, mentre negli obiettivi si ha ancora un massimo del 4% derivante da un 95% di recupero di materia sull'80% di rifiuto dopo la riduzione. abbiamo lasciato al dopo 2020 il compito di ridurre a zero quel 4% massimo rimanente.

3 L'aggiunta richiesta è coerente con la strategia rifiuti zero e con gli articoli 11 comma 1e e 18 comma 4.

2- <sup>4</sup> Ai fini della presente legge e degli obiettivi indicati al comma 3, si assume la scala delle priorità nella gestione dei rifiuti contenuta nell'Art. 4 della direttiva quadro 2008/98/CE nonché le definizioni presenti nell'Art. 3 della stessa direttiva e nell'art. 1 della Decisione della Commissione del 18/11/2011.

3 – All'interno dell'obiettivo a) del comma 1, per i rifiuti urbani si pongono i seguenti obiettivi minimi parziali:

- per il 2016: 75% di raccolta differenziata, 2% di riuso, 70% di riciclato e compostato, 80% di recupero di materia, 10% di riduzione rispetto al 2000;
- per il 2020: 91% di raccolta differenziata, 5% di riuso, 85% di riciclato e compostato, 95% di recupero di materia, 20% di riduzione rispetto al 2000;
- Per il 2050: 50% di riduzione rispetto al 2000.

4 – per i rifiuti speciali si pongono i seguenti obiettivi minimi:

- per il 2020: riduzione del 30% rispetto alla produzione del 2000, riciclaggio del 90% recupero complessivo di materia 95%;
- per il 2050: riduzione del 50% rispetto alla produzione del 2000.

5 – Qualora la Comunità Europea, tramite apposite Direttive, ponga obiettivi maggiori rispetto a quelli posti dalla presente legge, tali obiettivi debbono intendersi automaticamente recepiti.

6 - Gli obiettivi minimi di cui al comma 3 sono validi per ciascun ente locale.

## Art. 2

### Raccolta differenziata

1- Ai fini del calcolo delle rese di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:

- a) sono comprese le frazioni differenziate raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta purchè destinate a riciclaggio;
- b) sono comprese le frazioni pericolose raccolte dal gestore o conferite presso i centri di raccolta anche qualora non destinate a riciclaggio;
- c) sono esclusi gli scarti di selezione delle frazioni differenziate non destinati a riciclaggio<sup>5</sup>;
- d) sono escluse frazioni conferite da produttori artigianali, industriali e della grande distribuzione a soggetti terzi rispetto al gestore;
- e) sono escluse frazioni non pericolose raccolte anche separatamente ma non destinate ad impianti di riciclaggio;
- f) sono esclusi inerti da costruzione e demolizione e inerti contenenti amianto anche qualora conferiti ai centri di raccolta.

2 – Dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo a tutte le Amm.ni Comunali organizzare per tutte le utenze domestiche e non domestiche la raccolta separata delle seguenti frazioni:

- a) organica umida (scarti organici di cucina),
- b) organica verde (scarti organici vegetali da sfalci e potature),
- c) carta/cartone,

---

4 Viene eliminato il lungo elenco delle definizioni che potrebbe causare equivoci rifacendosi alla normativa europea. Per cambiare le definizioni delle direttive europee che debbono essere obbligatoriamente recepite, occorre agire a livello europeo. Anche per questo si ritiene di non poter modificare la parola rifiuto con "bene o materiali post utilizzo" definizione sicuramente migliore, ma che si discosta dalla terminologia utilizzata da tutti gli stati europei. Vi è il rischio che non utilizzando la terminologia europea il testo non possa essere ammesso.

- d) vetro,
- e) plastiche,
- f) legno,
- g) metalli,
- h) ingombranti destinati a riuso o riciclo,
- i) pericolosi divisi per tipologia,
- j) R.A.E.E. (elettrici / elettronici)
- k) pannolini/pannoloni,
- l) rifiuto residuale.

3 – Sono privilegiati i sistemi di raccolta mono-materiale ed eventuali raccolte multi-materiale di più frazioni saranno permesse solo per metalli e plastiche.

- 1 – Dall’entrata in vigore della presente legge è obbligatorio per tutte le Amm.ni Comunali emanare entro 3 mesi un apposito Regolamento che stabilisca le modalità di conferimento delle diverse frazioni di rifiuti, l’applicazione del compostaggio domestico e di zona<sup>6</sup>, nonché le sanzioni in caso di mancata osservanza.
- 2 5- Allo scopo di facilitare il corretto conferimento in egual misura su tutto il territorio nazionale, apposita commissione nominata dal Ministero dell’Ambiente redigerà, sentite le organizzazioni interessate, un regolamento entro il 2016 per attribuire su tutto il territorio nazionale la medesima colorazione ai materiali<sup>7</sup> e alle attrezzature utilizzate per la raccolta separata delle diverse frazioni.

#### Art.3 IVA agevolata

- 1 - Ai beni a fine vita recuperati al fine del riuso non è applicata l’IVA se oggetto di baratto, ed è applicata un’IVA agevolata del 4% se oggetto di commercializzazione.
- 2 - Ai materiali post-utilizzo destinati al riciclo ed al recupero di materia è applicata l’IVA agevolata del 4%.
- 3 - Al compost derivante da trattamento della frazione organica differenziata non è applicata l’IVA.

#### Art. 4 Moratoria per Inceneritori e trattamenti termici

- 1 – La presente legge esclude il ricorso alla pratica del trattamento termico per il recupero energetico in impianti di incenerimento / combustione / co-combustione di rifiuti, di biomasse da ulteriore recupero di materia, di prodotti o residui biodegradabili, di residui di lavorazione o combustibili solidi secondari, conferiti all’interno del ciclo di trattamento dei rifiuti e detta le linee del piano di dismissione di tutte le tipologie impiantistiche che fanno ricorso alle pratiche suddette.
- 2 - Considerato che rispetto agli obiettivi previsti per il 2020 in Italia l’impiantistica dell’incenerimento è già nettamente superiore ai fabbisogni e considerati gli aspetti negativi sulla salute derivanti da questa tecnologia si dispone una moratoria generale delle autorizzazioni in itinere in tutto il territorio nazionale sia per gli impianti di trattamento termico e di recupero energetico (incenerimento/combustione sia di rifiuti che di biomasse) classificati ai sensi del D.M. 5/8/1998 e dell’allegato C del DLgs 152/2006 e s.m.i., che per gli stessi impianti classificabili come puro smaltimento ai sensi dell’allegato B del DLgs 152/2006 e s.m.i. e

---

6

7 Preferisco non citare la parola contenitori per non creare falsi riferimenti alla raccolta stradale, per materiali si intende oggetti a perdere come i sacchi, per attrezzature si intende contenitori rigidi soggetti ad ammortamento.

che siano in fase di progettazione e/o di autorizzazione integrata ambientale e/o non ancora entrati in esercizio.

3 - Tale moratoria ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà essere recepita con analoga norma anche nelle Regioni e Province a statuto speciale, qualora non abbiano già emanato normative al riguardo e secondo le modalità previste dalla legge. Le Regioni e le Province sono tenute a predisporre ed a pubblicare sul B.U.R. un elenco delle A.I.A. in corso, o già rilasciate agli impianti ancora non entrati in esercizio, ed a comunicare ai soggetti interessati il diniego/revoca della stessa pena l'annullamento delle relative A.I.A. da parte del Ministero dell'ambiente.

4 - La moratoria ha effetto anche rispetto ad impianti industriali **che producano od** utilizzino il C.D.R. (Combustibile Derivato da Rifiuti) od i C.S.S. (Combustibili Solidi Secondari) in sostituzione dei carburanti tradizionali, **quali le centrali termoelettriche, i cementifici ed altri impianti di combustione industriale** come previsto dal DPR 26 ottobre 2012 sulla disciplina dell'utilizzo dei C.S.S. stessi.

#### Art.5

##### Revoca degli incentivi all'incenerimento

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono decaduti e revocati tutti gli incentivi previsti dalle norme precedenti, in particolare tutte le misure previste per i CIP6 ed i certificati verdi sia di impianti di incenerimento/combustione/co-combustione di rifiuti e di Combustibili Solidi Secondari che di impianti a biomasse e biodigestori alimentati da rifiuti urbani e da prodotti o residui biodegradabili in fase di progettazione e/o di A.I.A. ma non ancora entrati in esercizio **che dei medesimi impianti già in esercizio che ne abbiamo già usufruito per almeno cinque anni e dei medesimi impianti in fase di proposta e/o di attuazione di ristrutturazione funzionale detta "revamping"**. Tale decadimento e revoca comprende anche gli impianti industriali che usano o abbiano intenzione di usare come combustibili i residui di lavorazione o combustibili solidi secondari.

2 - Per le categorie di impianti di cui al comma 1 si intendono decaduti e revocati gli incentivi richiamati all'art. 229 del DLgs 152/2006 e s.m.i. riguardanti la produzione di CDR e CDR-Q (che beneficiano del regime di incentivazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) e quelli recentemente previsti dal D.M. Ambiente del 6 luglio 2012.

#### Art.6

##### Revoca dei contratti di fornitura

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono sottoposti a ricontrattazione obbligatoria tutti i contratti di fornitura sottoscritti dalle Amministrazioni Comunali nei confronti degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 5, con esclusione di qualsiasi rivalsa e/o di penali da parte del soggetto gestore dell'impianto stesso nei confronti delle Amministrazioni Comunali interessate. Il Ministero dell'ambiente procederà all'attivazione di un "Patto di riconversione impiantistica" che fissi il diritto del gestore in oggetto ad ottenere autorizzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge per nuovi impianti di trattamento di riciclo/recupero delle frazioni differenziate e della quota residuale di indifferenziato destinato a riciclo/recupero di materia prodotte nello stesso bacino di riferimento.

2 - Tutti gli impianti di cui al comma 1 dell'art. 5 che non saranno riconvertiti entro tre anni dall'entrata in vigore della legge sono destinati in ogni caso ad essere dismessi entro il 2020.

3 - I soggetti che non aderiranno al citato "Patto di riconversione impiantistica" saranno esclusi da qualsiasi nuovo contratto di appalto sulla gestione complessiva dei materiali post-utilizzo, sia in forma diretta che in forma associata.

4 - Il "Patto" è parte di un più vasto "Programma di riconversione impiantistica industriale" gestito con modalità di partecipazione diretta, delle istituzioni, dei gestori industriali e delle Comunità locali, come previsto dalla Convenzione di Aarhus recepita con la Legge 124 del 17.04.2005

#### Art.7

Divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili, e non trattati.

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono decadute e revocate le autorizzazioni riguardanti il conferimento in discarica o in impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati o trito-vagliati che non siano stati sottoposti ad operazioni finalizzate a ricavare ulteriori beni o materiali atti al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia e alla stabilizzazione biologica.

2 - In tutti i casi è vietato:

- a) smaltire in discarica od inviare ad incenerimento rifiuti riciclabili,
- b) Inviare ad incenerimento le frazioni di rifiuti che possono essere recuperati come materia, comprese le biomasse agricole compostabili.

#### Art.8

##### Divieto di esportazione dei rifiuti

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono decadute e revocate le norme previste nel Dlgs 152/2006 e smi art. 194 in materia di autorizzazione all'esportazione all'estero di rifiuti indifferenziati se trattati con le tecnologie di trito-vagliatura e di produzione CDR / CSS, con esclusione dei materiali selezionati per frazione merceologica omogenea in impianti di T.M.B. unicamente se destinati al recupero di materiali avviabili alla riutilizzazione come materia nel riciclo industriale nazionale.

2 - Sono altresì vietate le esportazioni all'estero, in particolare nei paesi del cosiddetto "terzo mondo", di rifiuti differenziati pericolosi in particolare quelli identificati come la sigla R.A.E.E. (computer e componentistica elettrica ed elettronica).

3 - Le singole Regioni debbono essere autosufficienti per la gestione dei rifiuti urbani e speciali compresi quelli pericolosi in tutte le loro fasi di trattamento.

4 - Spostamenti di rifiuti non riciclabili, limitatamente a quelli speciali e non pericolosi, sono consentite solo tramite accordi interregionali e limitatamente alla carenza temporanea di impianti di trattamento nell'ambito regionale.

#### Art.9

##### Divieto di diluizione e di riciclo delle scorie di incenerimento

1 - E' vietato l'utilizzo diretto o la diluizione delle scorie da combustione/incenerimento con altri materiali ai fini del riciclo qualora contengano concentrazioni superiori a quanto previsto dal D.M. Ambiente 471/99, allegato 1 per il suolo ad uso verde pubblico, privato e residenziale o come composti per il cemento come indicato dal D.M. Ambiente del 6 luglio 2012 indicati come Combustibili Solidi Secondari e ceneri derivanti in fase di riciclo e in fase di smaltimento.

2 - Qualora si intendesse utilizzare tali scorie andrà verificato che ogni singolo carico non superi i limiti di quanto specificato nel comma 1.

#### Art.10

##### Tributo speciale allo smaltimento e al recupero energetico

1 - Il tributo speciale allo smaltimento di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è aggiornato ad € 50,00 a tonnellata<sup>8</sup> per i rifiuti urbani e speciali non pericolosi e ad € 100,00 a tonnellata per i rifiuti

---

<sup>8</sup> Il tributo speciale, che va tutto alla regione e si aggiunge alla tariffa di conferimento all'impianto, è stato fissato nel 1995 a € 25,85 a tonnellata e non più aggiornato neanche all'inflazione. Se fosse stato aggiornato rispetto all'inflazione quella cifra oggi sarebbe superiore agli € 50 a ton che vengono indicati. Va anche chiarito che questo tributo costituisce una partita di giro, perchè con l'art. successivo viene impiegato totalmente all'interno della gestione dei rifiuti per il cambiamento verso la gestione a rifiuti zero. Semplicemente chi fa male paga di più e chi fa bene paga di meno. Questa partita di giro permette comunque di effettuare i cambiamenti senza ricorrere sostanzialmente a risorse economiche esterne oggi particolarmente difficili da reperire. Si recepisce la proposta di indicare un importo maggiore

pericolosi e si applica a tutte le operazioni di smaltimento così come definite nell'allegato 1 della Direttiva 2008/98/CE, recepito dal Dlgs 152/2006 e s.m.i..

2 – Il tributo speciale si applica, in misura pari a € 25 a tonnellata ai i rifiuti urbani e speciali non pericolosi e in misura pari ad € 100,00 ai i rifiuti pericolosi<sup>9</sup> inviati a trattamento termico sia in impianti di incenerimento dedicati che rientrano fra gli impianti che di recupero energetico di cui all'allegato 2 della direttiva 2008/98/CE sia in impianti non dedicati di produzione di energia, entrambi avviati a spegnimento e riconversione con l'entrata in vigore della presente legge.

3 – Alla F.O.S. (Frazione Organica Stabilizzata derivante da trattamento meccanico) maturata, raffinata ed utilizzata per la copertura giornaliera di discarica si applica il tributo di € 10 a tonnellata, in quanto considerato recupero di materia diverso dal riciclaggio.

4 - Il tributo speciale di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è applicato nella misura massima.

5 - Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni dovranno emanare apposito regolamento per applicare:

- a) Ai rifiuti urbani sconti su base comunale graduati dall'importo massimo fino ad € 0 rispetto all'importo di € 50 a tonnellata di cui al comma 1, di € 25 di cui al comma 2 e di € 10 di cui al terzo comma del presente articolo, in maniera inversamente proporzionale ai rifiuti procapite / equivalente inviati direttamente o indirettamente a smaltimento od a recupero energetico. Il regolamento dovrà contenere i criteri di calcolo degli abitanti equivalenti, calcolo che dovrà prendere in considerazione per i singoli comuni sia i flussi turistici, sia la presenza di utenze non domestiche.
- b) Ai rifiuti speciali uno sconto per le aziende che minimizzano la produzione dei rifiuti tramite appositi piani di ristrutturazione produttiva.

#### Art.11

##### Utilizzo del gettito del tributo speciale

1 - L'intero gettito del tributo speciale di cui all'art. 10, è utilizzato per la riconversione della gestione dei rifiuti verso la strategia "Rifiuti Zero – Zero Waste" per:

- a) finanziare l'impiantistica finalizzata al riuso, al riciclaggio, al compostaggio aerobico ed al sistema integrato anaerobico/aerobico, compresi i centri di riuso e di raccolta di cui all'art. 24<sup>10</sup> e compresi gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, anche parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate.
- b) finanziare la riconversione delle metodologie di raccolta verso forme, come la raccolta domiciliare, che danno i migliori risultati, nell'ordine di riduzione e raccolta differenziata
- c) premiare i Comuni che hanno minimizzato i rifiuti procapite/equivalente inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio,
- d) finanziare progetti di riduzione e riuso.

---

per i rifiuti pericolosi, mettendoli al doppio di quelli non pericolosi.

<sup>9</sup> Mentre per i rifiuti non pericolosi si recepisce la direttiva europea che distingue, per quanto riguarda l'incenerimento fra impianti sotto il 65% di rendimento di recupero energetico, che sono impianti di smaltimento, e quelli sopra, che sono impianti di recupero, per cui si tassano più i primi rispetto ai secondi, per i rifiuti speciali si elimina la distinzione.

<sup>10</sup> Si ritiene di specificare meglio che sono inclusi anche questi impianti.

e) finanziare centri di ricerca e istituti di ricerca pubblici, **promossi anche da comunità locali organizzate in A.R.O. o A.T.O. (di cui all'art. 16 presente legge)** per il recupero spinto di materia dai RUR.

2 – i finanziamenti per l'impiantistica di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere erogati sulla base del criterio della percentuale di rifiuti non inviati a smaltimento o a recupero energetico rispetto ai rifiuti in entrata.

3 - I finanziamenti di cui al comma 1 lettere b), c) e d) saranno attribuiti in base ad una graduatoria fatta sulla base del criterio unico di riduzione dei rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio. I progetti che, sulla base di questo criterio, hanno dato i peggiori risultati saranno successivamente esclusi dai finanziamenti.

#### Art.12

Tariffa di ingresso agli impianti di smaltimento, di recupero diverso dal riciclaggio e di materiale post consumo residuale.

1 – Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni dovranno regolamentare le tariffe di ingresso degli impianti di smaltimento, di recupero energetico ancora esistenti e di trattamento del rifiuto residuale, con tariffe differenziate per Comune conferente sulla base del criterio di minimizzazione del rifiuto procapite/equivalente da inviare a questi impianti, con tariffe più basse per chi minimizza tali rifiuti.

#### Art. 13

Incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclaggio

1 - Al fine di evitare un diffuso fenomeno monopolistico-industriale ed insieme favorire un corretto sistema della gestione del trattamento dei rifiuti urbani si stabilisce nel caso di soggetti privati il principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti gestori delle fasi di Raccolta/ Recupero e soggetti gestori della fase dello Smaltimento, con espresso divieto per i soggetti gestori delle fasi della Raccolta e del Recupero **di materia** di gestire anche la fase dello smaltimento attraverso qualunque collegamento societario.

2 - In questo senso si prevede che il sistema industriale del **Recupero di materia** (dalla Riparazione al Riuso al Riciclaggio della frazione inorganica al Compostaggio aerobico/anaerobico della frazione organica) debba consentire la crescita di soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in Distretti **del riutilizzo, riciclaggio, della riprogettazione e dell' occupazione. Un Distretto di micro e medie imprese e intraprese legate alla comunità e fondate sull' interscambio di esperienze, saperi, progetti, buone pratiche, livelli di partecipazione tra lavoratori, imprese e abitanti locali che** operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI, con utilizzo di impianti e nuove tecnologie a basso impatto ambientale. **Le imprese** operano all'interno di Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.), possono attivare eco-punti per la raccolta ed il recupero di materiali specifici in deroga al sistema di privativa comunale, prevedendo che la loro attività è soggetta ad essere inserita nei Piani di gestione dei rifiuti provinciali e regionali nell'ambito di una pubblica pianificazione di massimizzazione di recupero di materia.

3 - I servizi separati di Raccolta da una parte , e quelli di Smaltimento dall'altra, dei rifiuti urbani sono Servizio Pubblico Locale di interesse generale, che la normativa quadro nazionale prevede sia attuato attraverso i criteri di efficienza, efficacia, economicità escludendo profitti e remunerazioni di qualsiasi forma. La gestione locale di queste fasi è in capo alle Amm.ni competenti che assicurano il rispetto del principio di precauzione in merito alla tutela dell'ambiente e della salute garantendo forme di gestione partecipata permanenti delle comunità locali, e attuando il principio di prossimità.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mi sembra che non abbiamo citato mai espressamente questo principio importante sia per l'impatto ambientale che per l'economia locale.

Gli investimenti per questa tipologia di servizi, in particolare l'acquisizione delle aree e degli impianti relativi alla gestione della Raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, dei centri per il riuso, dei centri di raccolta di cui all'art. 24 e delle discariche pubbliche sono esclusi dal Patto di stabilità.

4 - Si stabilisce che la proprietà e la gestione degli impianti di smaltimento in discarica, previsti esclusivamente per il conferimento della frazione residua da trattamenti di recupero, debba essere pubblica e corredata da un programma obbligatorio di volumetrie conferite nel rispetto pieno del dettato dell'art. 182 del DLgs 152/2006 e s.m.i. che fissa il criterio di "residualità" per la fase dello smaltimento sino all'azzeramento finale.

5- Presso ogni impianto di smaltimento, autorizzato ai sensi della presente legge, deve essere prevista la realizzazione di un Centro di Ricerca finalizzato ad effettuare analisi merceologiche per individuare la tipologia e l'incidenza degli oggetti e dei materiali costituenti rifiuto Urbano Residuo, che saranno oggetto di Riprogettazione industriale sulla base del principio di legge della "responsabilità estesa del produttore" introdotto dal DLgs 205 del 3/12/2010.

#### Art.14

##### Semplificazione delle procedure per l'impiantistica del riciclo

1 - Nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate, e ove previste semplificate come previsto dall'art. 214 del DLgs 152/2006 e smi, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclo/recupero sia di frazioni secche che umide, con l'adozione da parte delle Regioni e Province comprese quelle a statuto speciale di un iter amministrativo che preveda il rilascio entro e non oltre dodici mesi del titolo autorizzativo dalla data del deposito del progetto completo da parte del soggetto industriale interessato.

2 - Gli impianti che godono di questo regime speciale sono identificati come impianti dedicati unicamente al recupero di materia ed alla riparazione e riutilizzazione di prodotti:

- a) impianti per residui indifferenziati urbani di Trattamento Meccanico Biologico dedicati alla massimizzazione del recupero di materiali al fine del riciclo, e con esclusione di produzione CDR/CSS, con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e produzione di materia per riciclata;
- b) impianti di compostaggio aerobico, compresi i cosiddetti impianti di compostaggio aerobico "di comunità", ed impianti integrati anaerobico/aerobico alimentati con la FORSU ed in quota minoritaria da biomassa da scarti agricoli con capacità di trattamento inferiore a 100 tonn/giorno,
- c) impianti di selezione e riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria,
- d) Centri per il riuso e centri di raccolta di cui all'art. 24.

3 - Gli impianti di cui al comma 2 punto b) di tipo integrato anaerobico/aerobico saranno autorizzati privilegiando, laddove è presente, l'immissione del biogas prodotto nella rete pubblica di distribuzione gas, tramite trattamenti di purificazione ed adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, ad eccezione del bio-metano impiegato in impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento dell'impianto stesso. E' previsto altresì l'uso del bio-metano come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti commerciali autorizzate specialmente laddove è assente la rete pubblica di distribuzione gas. Si esclude pertanto il ricorso alla combustione del biogas prodotto con tale processo tecnologico, salvo il caso in cui sarà predisposta o già presente una rete di teleriscaldamento locale od una utilizzazione pubblica del calore prodotto in misura pari ad almeno i due terzi del calore eventualmente prodotto, ai fini di conseguire il massimo recupero del contenuto energetico del biometano stesso<sup>12</sup>. Tale procedura si intende estesa agli impianti di tipo integrato

---

12 perché è dimostrato che bruciando biometano si recupera appena un quarto del contenuto energetico, mentre gran parte dell'energia termica viene dissipata in atmosfera, salvo rarissimi casi di teleriscaldamento. L'immissione in rete, oltre ad essere sostenuta dal Consorzio Italiano Compostatori ed



anaerobico/aerobico di qualsiasi dimensione ed alimentati sia da FORSU che da scarti agricoli e biomasse in generale che producono compost idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio.

4 – Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni del presente articolo in modo coerente nel tempo, si stabilisce che gli impianti autorizzati con presente procedura semplificata non potranno successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti

#### Art.15 Tariffa puntuale

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si stabilisce il passaggio al sistema di Tariffa puntuale, in cui la quota di tariffa variabile per le utenze domestiche è direttamente proporzionale alla quantità<sup>13</sup> di R.U.R. conferito, con sistema di rilevazione e contabilità per singola utenza, mentre per le utenze non domestiche può essere applicata, in misura minore anche alle frazioni differenziate.

2 – il compostaggio domestico e di comunità sarà incentivato con adeguato sconto sulla tariffa.

3 - Sulla base di quanto previsto nell'art. 238 del DLgs 152/2006 e smi e delle nuove normative in itinere si prevede un regime transitorio che prevede comunque il passaggio al sistema della Tariffa puntuale entro e non oltre tre anni.

#### Art.16 ARO e ATO

1 – <sup>14</sup>Spetta ai Comuni, titolari della privativa, singoli o liberamente associati fra loro, la decisione finale sulla gestione dei rifiuti urbani sul proprio territorio.

---

essere già inserita nel Piano Azione Nazionale energetico ma ANCORA NON NORMATA, rappresenta sia il recupero TOTALE del contenuto energetico del biometano sia l'abbattimento delle EMISSIONI legate alle centrali di combustione che specialmente in grandi impianti sono SIGNIFICATIVE e creano un incremento di inquinamento atmosferico EVITABILE.

13 la tariffa puntuale deve essere riferita non alla %, ma alla quantità di rifiuti che ciascuno conferisce. Se così non fosse chi produce il doppio dia di differenziato che di residuale pagherebbe la stessa cifra di chi produce la metà.

Per le utenze non domestiche, che normalmente producono molto più rifiuto, ma generalmente di poche frazioni, far pagare solo il rifiuto residuale rischia di essere penalizzante rispetto alle utenze domestiche. Per esempio un negozio di frutta e verdura produce molto più rifiuto rispetto ad una famiglia, ma pochissimo rifiuto residuale, anche meno di una famiglia, e moltissimo rifiuto organico. Se la tariffa puntuale venisse calcolata esclusivamente sul rifiuto residuale, e ancor più se in modo %, non pagherebbe quasi niente, e comunque meno di una famiglia, pur producendo molto più rifiuto. Dove si applica la tariffa puntuale alle UND il rifiuto residuale viene fatto pagare molto, ma viene fatto pagare anche se in proporzione molto meno, il rifiuto differenziato.

14 Si vuole ridare nuova autonomia ai comuni, ora in gran parte espropriati dagli ATO, tanto che spesso è successo che comuni che volevano passare al porta a porta si sono visti negare la possibilità perché gli ATO non la prevedevano. In tutti i casi il comune è l'Ente più vicino e quindi più controllabile dal cittadino, mentre gli ATO non sono mai stati controllabili.

2 – <sup>15</sup> I Comuni riuniti in **Unioni dei Comuni montani** svolgeranno tale funzione, ed in particolare la raccolta, in modo associato. Gli altri comuni con numero di abitanti inferiori a 10.000 costituiranno coi comuni limitrofi associazioni di comuni finalizzati alla gestione dei rifiuti, ed in particolare per la raccolta, fino ad arrivare a tale numero di abitanti rappresentato. I comuni sopra i 10.000 abitanti potranno gestire in proprio il servizio o associarsi liberamente con altri comuni.

3 – Le operazioni di riduzione, di riuso e di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti urbani, per il modello organizzativo adottato, per lo scopo che si prefiggono, per il coinvolgimento attivo dell'intera popolazione che comportano, per la mancanza di un ambito ottimale di applicazione, sono dichiarati servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e gestiti secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza e **solidarietà intra e inter generazionale**.

4 - <sup>16</sup> Possono essere istituiti gli A.R.O. o Ambiti di Raccolta Ottimale, ai sensi dell'art. 200 comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche finalizzati a individuare la massa critica ottimale di rifiuti ai fini della loro trasformazione, che hanno potere di integrazione ed attuazione rispetto alle linee guida previste nel Piano rifiuti regionale.

5 - Gli A.R.O. sono costituiti in bacini di utenza omogenei tra più Comuni che ottimizzino la filiera della raccolta differenziata, intesa al Recupero Totale con esclusione dell'incenerimento del residuo secco e per l'attuazione della relativa impiantistica di servizio. Gli A.R.O. sono riconosciuti come Autorità d'ambito autonoma dagli A.T.O. assumendone i poteri previsti all'art. 201 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

6 - Le Regioni provvedono ad aggiornare i rispettivi Piani rifiuti regionali di riferimento inserendo gli A.R.O. costituiti e provvedendo alla procedura prevista dall'art. 200 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### Art.17

##### Certificati bianchi

Sono istituiti i "certificati bianchi" quali sistema di incentivazione degli impianti ricompresi nell'art. 6 c. 1 ed elencati nell'art. 14 c. 2", che finanzia l'attività di riconversione impiantistica industriale e di gestione ordinaria di questi nuovi impianti stessi.

2 - Tale attività sarà finanziata con i fondi affluenti al CONAI e con un apposito Fondo di rotazione del Ministero dell'Ambiente costituito dall'introito della tassazione prevista dall'art. 205 comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., relativa alla addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito.

3 - Nell'ambito del Programma nazionale di riconversione impiantistica industriale sono istituite forme di partecipazione permanente dei cittadini e delle Comunità locali, rispettivamente con le istituzioni locali e gli A.R.O. od A.T.O. di riferimento, che garantiscano l'informazione ed il confronto operativo sulle modalità di attuazione del citato percorso.

#### Art.18

##### Compiti del CONAI

1 - Il CONAI ed i soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in distretti di microimprese locali che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI **assumono** come nuova missione istituzionale il passaggio dalla gestione del recupero degli imballaggi differenziati alla gestione del

---

<sup>15</sup> Si riprende in questo comma quanto stabilito dalla legge "spending review" del 2012 per i servizi pubblici locali, in cui si stabiliscono gli ambiti minimi.

<sup>16</sup> Poiché i bacini di raccolta sono stabiliti dal comma 1 e 2, gli ARO diventano i bacini di approvvigionamento per gli impianti di trasformazione bacini in cui occorre il più possibile uniformare il più possibile anche la raccolta ai fini impiantistici.

riciclo e recupero di tutte le frazioni secche differenziate, nell'ambito di quanto previsto dagli obiettivi di riciclo e recupero di materia specificati nell'art. 1.

2 - Tale attività sarà improntata a fornire una remunerazione di base al "sistema del riciclaggio" per difenderlo da fenomeni speculativi e quindi per garantire comunque una economicità minima al recupero dei materiali anche in presenza di una fase debole di mercato. A questo proposito si prevede una indicizzazione delle remunerazione **al CONAI ed ai** soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in distretti di microimprese locali che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI sensibili alle oscillazioni verso l'alto del valore delle materie per il riutilizzo.

3 - Il CONAI, quale organismo privato ma senza fini di lucro, favorisce la nascita di ulteriori filiere di riciclo/recupero, evitando forme monopolistiche nella sua attività e consentendo ai Comuni di poter entrare ed uscire dalle convenzioni in funzione di fasi in cui il "libero mercato" divenga più remunerativo.

4 - Il CONAI **ed i** soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in distretti di microimprese locali che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI sono tenuti ad investire altresì nel settore Riprogettazione di prodotti ed imballaggi almeno il 30% delle risorse annue disponibili, secondo le linee guida di un Piano Nazionale di Prevenzione ed applicando il criterio della "responsabilità estesa dei produttori", provvedendo a finanziare i Centri di ricerca e Riprogettazione industriale sul rifiuto residuo presso tutti gli impianti di discarica autorizzati come previsto all'art. 7 presente legge.

5- Sulla base di un rigoroso protocollo, sottoscritto dal CONAI **e dai** soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in distretti di microimprese locali che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI con le Aziende produttrici, le associazioni nazionali di cittadini e dei consumatori e la Grande Distribuzione Organizzata, dovrà essere rivista l'immissione sul mercato dei beni di consumo volto a minimizzare gli sprechi di materia e di energia. Nell'ambito del nuovo ordinamento delle funzioni del CONAI dovrà essere prevista la rappresentatività interna al Consiglio di amministrazione delle comunità locali, attraverso la nomina da parte degli A.R.O. od A.T.O. di almeno un esperto in ogni ambito che andrà a costituire un collegio civico nazionale quale organismo partecipante con diritto di voto al C.d.A. del CONAI stesso.

#### Art.19

##### Controllo e monitoraggio

1 - Il Ministero dell'Ambiente, l'ISPRA, le ARPA, **l'ISPESL**, le Regioni, le Province e le Comunità locali sono investite del controllo e del monitoraggio dell'attuazione del piano di riconversione industriale, che sarà affidato al CONAI e dei soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in **Distretti del riutilizzo, riciclaggio, della riprogettazione e dell' occupazione di microimprese e medie imprese** locali che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI come soggetto attuatore con clausola di attivazione di tavolo periodico semestrale di confronto con le comunità locali e le amm.ni comunali interessate.

2 - L'attività del CONAI stesso dovrà essere improntata alla totale trasparenza nella gestione dei flussi di materiali differenziati gestiti tramite i singoli consorzi di filiera, con l'istituzione di un Rapporto annuale in cui si evidenzia l'assoluta esclusione del conferimento di frazioni differenziate ad impianti di incenerimento/combustione e i risultati di gestione in % materia riciclata oltre che differenziata.

#### Art.20

##### Piano di monitoraggio sanitario

1 - Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province interessate, in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità, il C.N.R., l'E.N.E.A., le ARPA, gli ordini professionali dei Medici e le Comunità locali provvedono alla stesura di un "Piano di monitoraggio sanitario ed ambientale" per individuare aree e bacini industriali in cui la presenza di discariche, di impianti di incenerimento/combustione e di attività industriali illegali ha determinato un danno ambientale permanente e patologie alla salute pubblica.

2 - Tale piano dovrà provvedere ad identificare il soggetto responsabile del danno ambientale, ad identificare le attività di bonifica sul territorio ed ad avviare le azioni di prevenzione e cura delle patologie

riscontrate tra cui una mappatura del latte materno e del latte vaccino in un campione significativo di popolazione residente e di aziende zootecniche e di lavorazione del latte operanti nel settore.

3 - Nell'ambito del suddetto Piano saranno istituiti i relativi Registri dei Tumori nelle aree e bacini industriali delimitati in cui non risultino già istituiti e/o funzionanti, attraverso il conferimento di risorse e poteri alle strutture sanitarie locali. Una particolare attività di ricerca, monitoraggio e prestazione sanitaria dovrà essere erogata nei confronti degli operatori e lavoratori impiegati in questi impianti attraverso forme di prevenzione, monitoraggio e profilassi specifiche attuate da strutture pubbliche o convenzionate con il S.S.N. e, in entrambi i casi, finanziate dai gestori degli impianti stessi.

#### Art.21

##### Reato di inquinamento

1 - Si istituisce con la presente legge il reato di inquinamento e danno ambientale ed alla salute pubblica, relativamente alle violazioni degli articoli dal 255 al 261 del DLgs 152/2006, a carico di chiunque cagiona il danno con particolare aggravante per i soggetti industriali che nell'esercizio dell'attività stessa hanno causato danno permanente all'ecosistema naturale ed alle comunità residenti per imprevidenza o voluta inosservanza delle norme in materia di tutela ambientale.

2 - I soggetti che saranno identificati come responsabili di inquinamento e danno ambientale ed alla salute pubblica saranno perseguiti sia ai fini della responsabilità penale che della responsabilità civile ai fini della esecuzione delle opere di bonifica necessarie e del risarcimento economico alle comunità locali ed allo Stato in quanto titolare del demanio territoriale.

3- Gli inceneritori **in dismissione** siti in un raggio di 30 Km da punti di rilevamento dove si registrano superamenti dei limiti di legge di concentrazione nell'aria dei PM10 e PM 2,5 per almeno 2 giorni nell'arco di 15 giorni dovranno essere spenti entro il giorno successivo il secondo sfornamento e non potranno essere rimessi in esercizio prima che siano trascorsi almeno 30 giorni senza ulteriori nuovi superamenti dei limiti.

4 – la mancata osservanza del comma 3 costituisce reato di inquinamento.

#### Art.22

##### Piani di riconversione industriale

1 - Il Ministero dell'Ambiente provvede a redigere un Piano Nazionale di Prevenzione mirato alla Riprogettazione industriale che includa i criteri di riduzione dei rifiuti organici e che detti le linee-guida operative e generali al CONAI ai soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in distretti di microimprese locali che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI per l'attuazione del principio di responsabilità estesa del produttore e del criterio progettuale-industriale della decostruibilità e riciclabilità totale entro il 2020 delle singole parti componenti, trasmettendolo alle Regioni per l'inserimento nei piani regionali di gestione dei rifiuti e per la determinazione degli obiettivi territoriali al 2020.

2 - Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ogni singolo produttore di beni materiali dovrà indicare per ogni singolo bene prodotto e per ogni singolo componente dei beni prodotti le modalità e le tecnologie di riciclaggio.

3 - A partire dal 2016 è vietato la produzioni e l'importazione di beni non riciclabili e/o non compostabili al 100%.

4 - Si fa obbligo alle aziende produttrici di beni materiali di utilizzare una percentuale minima di materia post consumo. Il ministero dell'Industria di concerto col Ministero dell'Ambiente entro 6 mesi emaneranno un decreto con le percentuali minime per ogni settore merceologico.

5 - Si fa obbligo alle aziende produttrici di beni materiali di indicare in etichetta le frazioni merceologiche di cui è composto il bene e le corrette modalità di smaltimento, anche in riferimento a quanto riportato all'art.2, punto 3 della presente proposta di legge .

6 - Per favorire il recupero e il riciclo della materia riducendo al minimo il trasporto dei rifiuti, il Ministero dell'industria di concerto con quello dell'economia entro 6 mesi emaneranno un decreto per agevolare il

recupero e il riciclo nelle vicinanze della produzione dei rifiuti stessi, anche tramite sgravi fiscali e incentivi economici alle imprese.

7 - Si fa obbligo agli enti pubblici ed alle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, di garantire che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.

#### Art.23

##### Piani di razionalizzazione della filiera alimentare e dei rifiuti organici

1 - Il ministero dello sviluppo agricolo in coordinazione col ministero dell'ambiente e del commercio, con le associazioni ambientaliste, le associazioni degli agricoltori, con l'industria di trasformazione e del commercio, con le associazioni dei consumatori e con il Consorzio Italiano Compostatori, provvede a redigere un piano di tutta la filiera agro-alimentare dalla produzione al consumo, per la razionalizzazione e l'efficiente utilizzo delle risorse agro-alimentari e per l'uso più corretto degli alimenti in scadenza, dei sottoprodotti, degli scarti alimentari al fine di ridurre gli ingenti sprechi di prodotti del settore, nonché degli imballaggi a questi associati, e per finalizzare quanto non più utile ai fini alimentari umani e zootecnici e per la ricostituzione della fertilità dei suoli contro i gravi processi di desertificazione in atto.

2 - Sono istituite le Banche Alimentari, intese come luoghi pubblici gestiti dai Comuni in collaborazione con le principali organizzazioni umanitarie e le associazioni di volontariato Onlus del territorio, in cui poter conferire surplus alimentare da parte di circuiti distributivi commerciali, aziende di produzione, fondazioni e singoli cittadini. La donazione di scorte alimentari, integre e non scadute per scopi di solidarietà civile e di sostegno al disagio sociale, è interesse del Comune stesso al fine di ridurre il conferimento nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani e sottrarle allo smaltimento.

2 - Ogni singola Regione dovrà svolgere un'indagine sul proprio territorio per individuare le zone con scarsa presenza di sostanza organica (<3,5%) ed emanare norme per un loro recupero, con l'utilizzo preferenziale di compost derivante da raccolta selezionata di rifiuti, anche tramite incentivi.

3 - La raccolta differenziata della frazione organica umida deve obbligatoriamente essere effettuata presso tutte le utenze che non praticano il compostaggio domestico o collettivo e di zona, pratiche da favorire in forma prioritaria ai fini della riduzione a monte. Per le case sparse le Amm.ni Comunali possono rendere obbligatorio per le utenze il compostaggio domestico.

4 - È consentito e promosso il compostaggio collettivo di caseggiato e di zona, e tale pratica è regolamentata dai Comuni.

5 - È reso obbligatorio per tutte le aree di verde pubblico superiori all'ettaro allestire al loro interno una zona di compostaggio in cui operare la trasformazione in compost della frazione organica derivante dagli sfalci e potature leggere della stessa area verde nonché delle altre aree verdi del comune, fino a un massimo di 1000 ton/anno per ogni zona. Queste zone, tramite apposito regolamento comunale possono essere utilizzate anche per la trasformazione in compost della frazione vegetale derivante dalle aree verdi provate circostanti.

#### Art.24

##### Centri per il riuso e il riciclo

1 - Ai fini del riutilizzo dei beni a fine vita entro il 2016 almeno un centro di raccolta ogni 20.000 abitanti andrà riconvertito a centro per il riuso e il riciclo in cui i beni di cui il possessore vuole disfarsi suscettibili, in toto o nei singoli componenti, di possibile riuso dovrà essere indirizzato verso aree di deposito per le successive fasi di Riparazione/Riuso di tali beni, senza che questi siano classificati come rifiuti. Mentre i beni non suscettibili di riuso saranno indirizzati verso le aree tradizionali di deposito tipiche dei centri di raccolta per l'invio successivo a Riciclo.

2 - Tali strutture saranno affidate preferenzialmente, ma non in via esclusiva, ad associazioni di volontariato, cooperative sociali e di promozione sociale ed Onlus del territorio. Deve inoltre rispettarsi la previsione

entro e non oltre il 2016 per la costruzione di un Centro di Riparazione/Riuso almeno ogni ventimila abitanti e comunque almeno uno in ogni Provincia.

#### Art.25

##### Ruolo del volontariato e della coop sociale

1 - Si prevede che le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le Onlus possano effettuare saltuariamente, con progetti e/o campagne di sensibilizzazione ed informazione temporalmente limitate, raccolta di frazioni differenziate di rifiuti urbani non pericolosi per finanziare le proprie attività sociali esercitando tali attività sulla base di una comunicazione al Comune interessato in cui si indichi il soggetto responsabile ed il periodo di attività previsto comunque non superiore a sei mesi.

#### Art.26

##### Accesso all'informazione e partecipazione dei cittadini

1 - Le autorità pubbliche devono mantenere aggiornate le informazioni in loro possesso relative alla materia oggetto della presente legge e a tale scopo devono tenere elenchi, registri e schedari accessibili al pubblico. Deve essere favorito l'accesso alle basi di dati elettroniche, comprendenti le relazioni sulla situazione dell'ambiente, alla legislazione, ai piani o alle politiche nazionali, alle convenzioni internazionali.

2 - Il pubblico viene informato, fin dalla fase iniziale dei processi decisionali, sui seguenti elementi:

- l'oggetto in merito al quale la decisione deve essere presa;

○ la natura della decisione da adottare;

○ l'autorità competente;

○ la procedura prevista, ivi compresi i dettagli pratici relativi alla procedura di consultazione;

○ la procedura di valutazione dell'impatto ambientale (se prevista).

3 - I tempi previsti per la procedura devono permettere una reale partecipazione del pubblico.

4 - La partecipazione dei cittadini deve essere assicurata attraverso la procedura di autorizzazione di tutte le attività di tipo industriale che prevedano il recupero e/o trattamento anche chimico di beni o materiali post consumo, e le discariche di materiali pericolosi. Il risultato della partecipazione dei cittadini deve essere debitamente preso in considerazione nella decisione finale di autorizzazione delle attività suddette.

5 - Lo Stato nella fase di attuazione della presente legge e le Regioni nella fase di revisione e attuazione dei nuovi Piani Regionali per i Rifiuti, garantiscono il coinvolgimento diretto dei cittadini tramite la costituzione di un Comitato dei Garanti che preveda la presenza di tecnici e studiosi dei vari settori, indicati anche da ordini professionali, associazioni e comitati dei cittadini impegnati sui temi dei rifiuti, dell'ambiente e della salute. Compito del Comitato dei garanti è la verifica di tutte le fasi del processo, affinché questo si sviluppi in modo corretto e trasparente, l'informazione al pubblico sia chiara ed esaustiva, controllando che le diverse posizioni trovino ascolto e vi sia un adeguato approfondimento nei diversi momenti di discussione pubblica o nel corso dei lavori dei gruppi nei vari settori.

#### Art.27

##### Disposizioni finanziarie

1 – <sup>17</sup>la copertura finanziaria della presente legge è garantita:

---

<sup>17</sup> Avendo aggiornato il costo unitario del tributo speciale ad avendolo applicato anche all'incenerimento, il gettito del tributo appare sufficiente per tutte i costi di trasformazione del sistema, costi che normalmente sono inclusi nella tariffa dei rifiuti che genera le bollette agli utenti. Il gettito del tributo che sarà elevato il primo anno perché ora

- a) dal tributo speciale di cui all'art. 10.
- b) dall'addizionale del 20% sul tributo speciale prevista dall'art. 205 comma 3 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..
- c) dalle sanzioni emesse in violazione della presente legge.

Art. 28  
Normativa derivata

1 - Norme finanziarie nazionali e di riferimento regionale devono essere elaborate rispetto al Programma nazionale di riconversione industriale, nell'ambito delle competenze attribuite alle Regioni stesse.

Art.29  
Abrogazione

1 - Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art.30  
Entrata in vigore

1 - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

smaltiamo in discarica e incenerimento circa 2/3 dei rifiuti urbani e un quantitativo difficilmente quantificabile ( ma almeno altrettanti) di rifiuti speciali, tenderà col tempo ad andare a zero grazie proprio alle trasformazioni del sistema generato dai finanziamenti derivanti dal suo gettito. Quando il gettito sarà zero significa che il sistema è trasformato per cui non occorrono altri finanziamenti. Si tratta di un percorso virtuoso di progressiva eliminazione di rifiuti a smaltimento e di progressiva detassazione.

i Si recepiscono le osservazioni di Petrini che possono essere inserite in questa legge che tratta di rifiuti.